

da "il Sole 24 Ore, Mercoledì 29 Maggio 2002

Corte costituzionale: illegittimo il divieto di conseguire più specializzazioni. Ecco il testo della sentenza

E' incostituzionale il divieto di accedere ad un'altra specializzazione imposta dal Dlgs 368/99 al medico già in possesso di un diploma di specializzazione o di formazione specifica in medicina generale. A stabilirlo, i giudici della Consulta, nella sentenza n. 219 , depositata oggi in cancelleria.

La pronuncia ha colpito l'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n. 368 ("Attuazione della direttiva 93/16 CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli", peraltro rimasto largamente inattuato ), il quale, nell'ambito della disciplina della formazione dei medici specialisti, e in particolare dell'ammissione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, stabilisce che "l'accesso alla formazione specialistica non è consentito ai titolari di specializzazione conseguita ai sensi dell'articolo 20 o di diploma di formazione specifica in medicina generale".

L'articolo 20 disciplina i requisiti e la durata minima della formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate negli allegati B e C del Dlgs.

Per completare il quadro - e comprendere la portata della pronuncia della Corte - va anche detto che il successivo articolo 21 prevede che per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, che si consegue (art. 24 del medesimo Dlgs) a seguito di un corso di formazione specifica della durata di due anni ed è riservato "ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale e non ai possessori di diploma di specializzazione dei cui all'articolo 20, o di diploma in formazione specifica in medicina generale o di dottorato di ricerca".

La pronuncia della Corte ha colpito anche l'articolo 24, laddove (comma 1) esclude dall'accesso

al corso di formazione specifica in medicina generale i possessori di un diploma di specializzazione.

A sollevare la questione era stato il Tar dell'Umbria, sostenendo che in sede di legislazione delegata è stato introdotto un nuovo più restrittivo criterio di ammissione alle scuole di specializzazione. I giudici della Consulta hanno ritenuto la questione "fondata sotto il profilo della violazione del diritto di accedere ad un corso di studi e conseguentemente di intraprendere un'attività professionale di propria scelta".

La Corte ha tenuto a precisare che "non è in discussione la legittimità della limitazione numerica degli accessi alle scuole di specializzazione medica", ma solo il divieto imposto al già specializzato di prendere un'altra specializzazione. "In sostanza - viene spiegato nella sentenza - il legislatore delegato, nel dettare la nuova disciplina delle scuole e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, ha inteso stabilire un rigido criterio di non cumulabilità in capo allo stesso medico di due o più di tali curricula formativi.

Il medico in possesso di un diploma di specializzazione non può accedere ad altra specialità, né ai corsi di formazione specifica in medicina generale". "A sua volta il medico in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale non può accedere alle specializzazioni".

"Il divieto - ha fatto rilevare la Corte - appare dettato dall'intento di evitare che lo stesso medico possa, cumulando più diplomi di specializzazione, accaparrarsi più di uno spazio di formazione nell'ambito e spese delle strutture a ciò deputate, a danno di altri aspiranti". "Tale intento - hanno aggiunto i giudici costituzionali - non è privo di una sua ragionevolezza, in quanto miri a tutelare gli interessi di chi non abbia ancora avuto accesso ad una formazione medica specialistica, e a rendere razionale l'impiego delle risorse pubbliche".

E ancora: "Da questo punto di vista non apparirebbe in sé irragionevole che il legislatore, ad esempio, riservasse quote

dei posti disponibili ai medici non ancora in possesso di specializzazione, o prevedesse quote diposti cui ammettere in soprannumero candidati che siano già in possesso di altra specializzazione, o dettasse modalità specifiche per la disciplina della posizione anche economica degli aspiranti che già operino nell'esercizio di altra specializzazione".

"Ma la questione è se sia legittimo, sia pure in vista di siffatte finalità, precludere totalmente a chi abbia già conseguito un diploma di specializzazione l'accesso ad un nuovo curriculum formativo ed ad un nuovo titolo di specializzazione, che a sua volta costituisce condizione imprescindibile per lo svolgimento di una specifica attività professionale".

Sotto questo aspetto, hanno sentenziato i giudici della Consulta, "un divieto di tale absolutezza e rigidità non può ritenersi compatibile con i principi costituzionali".

"Il diritto allo studio - hanno spiegato - comporta non solo il diritto di tutti di accedere gratuitamente alla istruzione superiore, ma altresì quello - in un sistema in cui la scuola è aperta a tutti - di accedere, in base alle proprie capacità ed ai propri meriti, ai gradi più alti degli studi, espressione, quest'ultima, in cui deve ritenersi incluso ogni livello e ogni ambito di formazione previsti dell'ordinamento.

Il legislatore, se può regolare l'accesso agli studi, anche orientandolo o variamente incentivandolo o limitandolo in relazione a requisiti di capacità e di merito, sempre in condizioni di eguaglianza, e anche in vista di obiettivi di utilità sociale, non può, invece, puramente e semplicemente impedire tale accesso sulla base di situazioni degli aspiranti che - come il possesso di precedenti titoli di studio o professionali - non siano in alcun modo riconducibili a requisiti negativi di capacità o di merito".

"A tale diritto si ricollega altresì quello di aspirare a svolgere, sulla base del possesso di requisiti di idoneità, qualsiasi lavoro o professione, in un sistema che non solo assicuri la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, ma consenta a tutti i cittadini di svolgere, appunto, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società".